

li al 1° gennaio 1933.

Una provvidione d'acquisto commisurata al 3.75% del capitale col massimo dell'80% del premio di primo anno per le principali tariffe in caso di morte e smette, e al 2.75% del capitale col massimo del 60% del premio di primo anno per i capitali differiti, per i rischi assunti dopo il 1° gennaio 1932.

Una provvidione di rinnovo del 5% sui premi di secondo anno.

Una provvidione di acquisto del 5% del premio unico per le rendite vitalizie.

Una provvidione d'incasso del 2.50% dei premi di annualità successive alla prima e un compenso per spese di amministrazione del 5% sul totale dei premi incassati esclusi i premi unici e i capitali costitutivi di rendita.

Una sovra-commistione nella misura dello 0.10% del capitale se la produzione dell'anno dell'Innomina supera i 30.000.000 e del 0.20% se supera i 40.000.000.

L'Innomina parteciperà, nella misura del 30%, agli utili derivanti all'Istituto dal lavoro da essa acquisito dopo il 1° gennaio 1933.